



**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
COMUNE DI VOLPIANO**
Claudia CALANDRA – Anna Maria ALESSANDRIA – Silvana BUSSO

Verbale n. 11 del 12/05/2022

Parere del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Volpiano sull'aggiornamento del regolamento per la determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. a valere dal 1^a gennaio 2022

Il collegio dei revisori ha ricevuto, in data 11 maggio 2022, la bozza della delibera in oggetto, da proporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta fissata per il 26/05/2022;

Premesso che:

Con il Decreto Legislativo n. 360 del 28.08.1998 è stata istituita a decorrere dall'01.01.1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria per l'anno 2007) ed in particolare l'art. 1 – comma 142 ha apportato alcune modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, in merito all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., in particolare stabilendo che:

- 1. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale irpef;*
- 2. La deliberazione di variazione dell'aliquota deve essere pubblicata nel sito internet individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;*
- 3. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;*
- 4. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;*
- 5. Con il medesimo regolamento di cui sopra può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*
- 6. L'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti;*
- 7. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;*
- 8. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente;*

Dato atto che il Comune di Volpiano ha applicato l'addizionale in oggetto dall'anno di imposta 2000 con le seguenti aliquote:

Anno 2000 = Aliquota 0,20%

Anno 2001 = Aliquota 0,30%

Anni da 2002 a 2006 compresi = Aliquota 0,40%

Anno 2007 = Aliquota 0,50% soglia di esenzione € 10.000,00

Anni 2008 – 2011 = Aliquota 0,60% soglia di esenzione € 10.000,00

Dall'anno d'imposta 2012 = aliquote progressive per scaglioni di reddito come segue:

- Reddito da 0 a €. 15.000,00 Aliquota 0,60
- Reddito oltre € 15.000,00 e sino a €. 28.000,00 Aliquota 0,65
- Reddito oltre € 28.000,00 e sino a €. 55.000,00 Aliquota 0,70

- Reddito oltre € 55.000,00 e sino a € 75.000,00 Aliquota 0,75
 - Reddito oltre € 75.000,00 Aliquota 0,80
- soglia di esenzione dall'imposizione a € 10.000,00.

Visto l'art 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022, il quale testualmente recita:

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento ;

La stessa Legge di Bilancio 2022 prevede, all'art. 1, comma 7, che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modifichino gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF.

VISTO il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita: "I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 **o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione** del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.";

Richiamato il D.L. 27/01/2022 n.ro 4 recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito in Legge 28/03/2022 n.ro 25 e visto in particolare l'articolo 13 comma 5 bis che testualmente recita: . "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile."

Preso atto della volontà del Consiglio Comunale di procedere con l'aggiornamento del regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF che prevede i seguenti interventi:

- introduzione di un'aliquota unica nella misura dello **0,75** per cento;
- definizione della soglia di esenzione dall'imposizione per redditi fino a **€ 10.000,00** annui;

Preso altresì che:

Nella stessa seduta consiliare sarà inserita all'ordine del giorno una variazione con la quale, tra l'altro, verranno adeguate le previsioni di bilancio conseguenti all'introduzione della nuova aliquota dell'addizionale c.le IRPEF, oltre che delle tariffe TARI 22 approvate dal consiglio nella seduta del 28/04/22 e dei dati che sono scaturiti dal PEF validato dal competente organo in data 22/04/2022.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. rilasciati dal Responsabile del settore servizi finanziari

Il Collegio, esaminato il documento e considerato:

- il rispetto della corretta applicazione delle norme e di altri principi quali adeguatezza, semplificazione, trasparenza;
- che la formulazione adottata è considerata utile per la sana gestione dell'ente e per il mantenimento degli equilibri di bilancio;

esprime

parere favorevole all'aggiornamento del regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF con efficacia dal 1^a gennaio 2022 come meglio descritto nella premessa

rammenta

- la necessità di procedere alla conseguente variazione di bilancio nei termini prescritti dall'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27/01/2022; a riguardo si prende atto che in data 11 maggio 2022 l'ente ha trasmesso bozza di variazione al bilancio n.ro 13_2022 che l'amministrazione intende approvare nella stessa seduta nella quale verrà discusso l'aggiornamento del regolamento oggetto del presente parere e che nella stessa sono previsti i necessari adeguamenti;

- di provvedere alla trasmissione della delibera, esclusivamente per via telematica secondo le specifiche tecniche fissate dal Decreto MEF e MININT del 20/7/2021, affinché essa sia pubblicata sul portale del federalismo fiscale.

Li, 12 Maggio 2022

Il collegio dei Revisori

Claudia CALANDRA
Anna Maria ALESSANDRIA
Silvana BUSSO